

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER, BASSANINI, VIGNERI, FASSINO, PEZZONI, SPINI, NOVELLI, MASELLI, GUERZONI, MATTIOLI, MAGRONE, MUSSI, SODA, REALE, TRIONE, CHIAROMONTE, LUCÀ, EVANGELISTI, INCORVAIA, GRASSI, RAFFAELLI, ARLACCHI, BANDOLI, BARTOLICH, BATTAFARANO, BONITO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CHIAVACCI, DI STASI, DOMENICI, DUCA, GRASSO, GRITTA GRAINER, GALILEO GUIDI, INNOCENTI, LOPE-DOTE GADALETA, LORENZETTI, LUMIA, NAVARRA, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, PERINEI, RASTRELLI, REBECCHI, RINALDI, RUFFINO, SOLAROLI, STAMPA, SUPERCHI, TANZARELLA, TORRE, UCCHIELLI, ANGELINI, BIRICOTTI, BRUNALE, CALZOLAIO, CANESI, CARLI, DE SIMONE, FUMAGALLI, de BIASE GAIOTTI, GALLIANI, GIANNOTTI, GIARDIELLO, MASTROLUCA, MONTECCHI, NARDONE, ROTUNDO, SETTIMI, SITRA, STANISCI, TATTARINI, TAURINO, TURCO, VANNONI, VIGNI, ZANI

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione
al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto ai
cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — È necessario riproporre nella presente legislatura la questione delle nuove modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero partendo dalle conclusioni cui era giunto il Parlamento nella precedente legislatura.

Questo allo scopo di rispondere alle esigenze più volte prospettate dai nostri connazionali residenti all'estero e per dare un disegno compiuto anche alla riforma elettorale che non può rimanere monca della rappresentanza di una cospicua parte dei nostri connazionali che, con il loro

lavoro all'estero, concorrono alla ricchezza nazionale offrendo il loro contributo alla crescita complessiva del nostro Paese.

Del resto, l'esigenza di garantire ai nostri concittadini la possibilità di votare nel luogo di residenza all'estero è da tempo acquisita dalla coscienza collettiva; si tratta infatti di assicurare l'attuazione di specifici dettati costituzionali come quelli dell'articolo 3, dove si afferma che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese » e dell'articolo 48 che stabilisce: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ».

Da ciò l'esigenza di predisporre sia una proposta di legge costituzionale, sia una normativa ordinaria di attuazione.

In linea con tali premesse, si è ritenuto di integrare l'articolo 48 della Costituzione che disciplina l'elettorato attivo con un nuovo comma che, in raccordo con il principio dell'eguaglianza sostanziale stabilita dall'articolo 3, secondo comma, affidi alla legge ordinaria il compito di determinare le condizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero.

Si debbono inoltre apportare conseguenti variazioni agli articoli 56 e 57 in quanto nel testo attuale si prevede la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni o tra le regioni in base alla popolazione residente in Italia escludendo perciò, implicitamente, l'istituzione di circoscrizioni « estere ».

Si prevede pertanto che i cittadini residenti all'estero possano eleggere un determinato numero di componenti delle due Camere in circoscrizioni appositamente istituite.

Toccherà alla legge ordinaria strutturare queste apposite circoscrizioni con soluzioni tecniche e giuridiche appropriate, evitando di entrare in conflitto con sensibilità e legislazioni di quei Paesi che accolgono le comunità dei nostri connazionali.

La revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione potrà consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il diritto di voto nel Paese di residenza senza affrontare l'onere del rientro temporaneo nel territorio nazionale.

La presente proposta di legge inoltre tiene conto delle indicazioni già emerse nel corso di questi anni dai lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) che, come è noto, ha il compito di esprimere pareri obbligatori in materia di voto degli italiani all'estero e tiene inoltre conto del vasto dibattito tra le forze politiche e sociali che nel frattempo si è sviluppato.

La determinazione, prevista in modo permanente da questa proposta, del numero dei deputati e dei senatori da eleggere da parte delle comunità italiane residenti all'estero è sembrata necessaria per non ancorare la rappresentanza al numero, sempre fluttuante, dei cittadini non residenti nel territorio nazionale che ne mutebbe troppo spesso la consistenza.

È evidente che esigenze di razionalizzazione impongono infine di demandare al legislatore ordinario la soluzione di problemi procedurali e di quelli legati alla ridefinizione delle circoscrizioni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge determina le condizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le moda-

lità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una Regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».